

REPERTORIO N. 30.372

RACCOLTA N. 16.206

VERBALE DI ASSEMBLEA

"Associazione GeA Genitori Ancóra"

(Ag. fiscali D.Lgs n.117/2017)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré
il giorno sedici
del mese di gennaio

16.01.2023

alle ore quindici e minuti trentacinque

In Torino, nel mio studio.

Innanzi a me **dottor ALESSIO PARADISO, Notaio in Torino** con studio in via Davide Bertolotti n. 2, iscritto presso il Collegio Notarile dei distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

E' PRESENTE

Vendramini Chiara Elide Maria, nata a Milano il 31 dicembre 1974,

domiciliata per la carica presso la sede della società di cui infra, che interviene al presente atto nella qualità di presidente del consiglio direttivo

dell'associazione denominata **"Associazione GeA Genitori Ancóra"**,

con sede in Milano, viale Monte Santo n.1/3,

codice fiscale e iscrizione registro imprese Milano Monza Brianza Lodi 97059120150,

numero REA mi - 1984451,

indirizzo pec associazionegea@pec.it,

partita i.v.a. 10606330156,

data di iscrizione 21.04.2012,

data inizio attività: 24.02.1992,

iscrizione Registro Provinciale delle Associazioni senza scopo di lucro (Milano) n. 509 sezione F, prot.204.331/2014 del 06.10.2014.

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di far constare da pubblico verbale le risultanze e deliberazioni relative all'assemblea di cui in appresso.

Al che io Notaio aderendo verbalizzo quanto segue.

Assume la presidenza la medesima comparente ai sensi dello statuto e preliminarmente constatata e dà atto che:

- l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di statuto;

- sono presenti in proprio o per deleghe, che vengono acquisite agli atti sociali, previa verifica della regolarità, i soci:

Vendramini Chiara Elide Maria

Rodella Daniela

Scaparro Fulvio Emilio collegato da remoto

Di Francesco Carlotta delega a Rodella Daniela

Lombardo Dania delega a Benzi Alessandra

Fraccaroli Cecilia Tina delega a Scaparro Fulvio Emilio
Benzi Alessandra collegata da remoto

Pricoco Adalgisa delega a Vendramini Chiara Elide Maria

Clerici Marta delega a Vendramini Chiara Elide Maria

Mazzoleni Carla delega a Rodella Daniela

Cervi Luisa delega a Fiorendi Michol

Scarso Daniela delega a Scaparro Fulvio Emilio

Fiorendi Michol collegata da remoto

Boriani Valentina delega a Benzi

Di Stefano Annamaria e Botti Barbara

assenti ma informati,

- è presente il consiglio direttivo in persona
della comparente (presidente)

- Daniela Rodella Vicepresidente Rappresentante Legale
- Fulvio Emilio Scaparro Direttore Scientifico Rappresentante Legale collegato da remoto

- Valentina Boriani Consigliere assente ma informata
- Cecilia Tina Fraccaroli Consigliere assente ma informata
- Michol Fiorendi Consigliere collegata da remoto
- Alessandra Benzi Consigliere collegata da remoto
- Dania Lombardo Consigliere assente ma informata
- Carlotta Di Francesco Consigliere assente ma informata,

- tutti gli intervenuti si dichiarano informati ed edotti sugli argomenti posti all'infrascritto ordine del giorno, e nessuno si oppone alla discussione;

- l'odierna assemblea risulta validamente costituita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. modifiche obbligatorie dello statuto rispetto alle previsioni del Codice del Terzo Settore in base alle indicazioni pervenute dalla Città Metropolitana di Milano ai fini dell'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Enti del Terzo Settore);

2. modifiche statuto indicate nella comunicazione 5 gennaio 2023 di invio della presente convocazione;

3. nomina e/o conferma dei Garanti dell'Associazione proposti dal Direttivo;

4. ulteriori necessarie deliberazioni conseguenti e correlate a quelle relative ai punti 1, 2 e 3.

Il Presidente dichiara aperta l'assemblea e tratta dell'ordine del giorno.

PUNTI UNO E DUE DELL'ODG

Il Presidente propone di modificare lo statuto dell'associazione per consentirne l'iscrizione al RUNTS, il che impone la necessaria trasformazione da APS in ETS.

Il Presidente propone quindi che detta modifica abbia il tenore letterale di cui all'*infra* allegato statuto e che i soci dichiarano di ben conoscere.

L'associazione assume la denominazione

"Associazione GeA Genitori Ancóra Ente del Terzo Settore" si-

glabile anche " **Associazione GeA Genitori Ancóra ETS**"

fermo restando che la dizione Ente del Terzo Settore o l'a-cronimo ETS potranno essere spesi solo ed esclusivamente ad avvenuta iscrizione nel RUNTS.

Il patrimonio sociale è di euro 72.550,28 (settantaduemila-cinquecentocinquanta virgola ventotto),

giusta le risultanze della certificazione che si allega al presente atto segnata di lettera "A" omessa lettura per dispensa avuta dalla comparente e pertanto è rispettato il requisito del patrimonio minimo di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).

Il Presidente chiarisce che la modifica statutaria relativa al capitale (articolo 22 dello Statuto "Patrimonio e risorse economiche") consistente nella previsione di un capitale minimo nella misura indicata dall'art. 22, comma 4, d. lgs. n. 117/2017 è imposta ai fini del riconoscimento della personalità giuridica acquisenda con l'iscrizione nel RUNTS.

Gli organi sociali, eccezion fatta per il Collegio dei Garanti di cui infra, e le persone che li compongono restano immutati, e precisamente l'ente è amministrato da un consiglio direttivo,

composto dagli attuali membri in carica per il triennio 2022-2024:

BENZI ALESSANDRA,

Nata a Piacenza, il 20 marzo 1963,

Residente a Piacenza (PC), in Via San Siro n. 74,

Professione: psicologa

Codice fiscale: BNZ LSN 63C60 G535H

DI FRANCESCO CARLOTTA,

Nata a Milano il 3 aprile 1967,

Residente a Arizzano (VB) via San Martino n. 41,

Professione: educatrice e mediatrice familiare,

Codice fiscale: DFR CLT 67D43 F205E,

FRACCAROLI CECILIA TINA,

Nata a Milano il 30 novembre 1985,

Residente a Milano in via Fogazzaro n. 39,

Professione: avvocato e mediatrice familiare,

Codice fiscale: FRC CLT 85S70 F205X,

RODELLA DANIELA,

Nata a Venaria Reale (To) il 30 aprile 1968,

Residente a Torino in corso Duca Degli Abruzzi n. 30,

Professione: avvocato e mediatrice familiare,

Codice fiscale: RDL DNL 68D70 L727F,

DANIA LOMBARDO,

Nata a Milano il 17 luglio 1973

Residente a Chiavari (GE) in via Angelo Argiroffo 22 int. 5,

Professione: mediatrice familiare,

Codice fiscale: LMB DNA 73L57 F205E,

SCAPARRO FULVIO EMILIO,

Nato a Tripoli (Libia), il 1° agosto 1937,

Residente a Milano, in piazza Mirabello n. 5,

Professione: psicoterapeuta,

Codice fiscale SCP FVM 37M01 Z326V,

VALENTINA BORIANI,

Nata a Como, il 16 novembre 1973,

Residente a Milano in via Trezzo d'Adda n. 3,

Professione: mediatore familiare,

Codice fiscale: BRN VNT 73S56 C933A,

VENDRAMINI CHIARA ELIDE MARIA,

Nata a Milano, il 31 dicembre 1974,

Residente a Segrate, in Via Cristei n. 26,

Professione: psicologa e mediatrice familiare,

Codice fiscale: VND CRL 74T71 F205M,

MICHOL FIORENDI,

Nata a Bergamo il 20 luglio 1979,

Residente a Milano in viale Regina Giovanna n. 20,

Professione: avvocato e mediatrice familiare,

Codice fiscale: FRN MHL 79L60 A794G.

La rappresentanza spetta al presidente del consiglio direttivo.

La sede legale è in Milano, viale Monte Santo n.1/3.

L'oggetto e gli altri elementi **richiesti dall'art.21** del D. LGSL 117/2017 risultano dall'infra allegato statuto.

Per le norme di funzionamento e di organizzazione, vale quanto indicato nello statuto.

Il direttivo in occasione della riunione validamente tenutasi in data 13 gennaio 2023 ha approvato il testo del nuovo statuto esprimendo parere favorevole ai sensi dell'art. 10 del dismettendo Statuto e in questa sede ribadisce il parere favorevole rispetto al medesimo e a tutte le modifiche statutarie in esso contenute.

A questo punto l'assemblea, dopo esauriente discussione, in cui si è ribadita la volontà di acquisire la qualifica di ETS ai sensi della normativa vigente in luogo di quella di APS, per appello nominale all'unanimità,

DELIBERA

di accettare integralmente la proposta del Presidente per come sopra indicata trasfusa nel nuovo statuto allegato al presente verbale, con conseguente trasformazione dell'associazione da APS in ETS e di dare il più ampio mandato all'organo amministrativo in persona del presidente per l'esecuzione della presente delibera.

Il testo dello statuto, di cui viene omessa la lettura per dispensa avuta dalla comparente con l'assenso dei soci, viene allegato al presente atto segnato di lettera "B", anche per gli adempimenti presso il RUNTS. verificata la sussistenza delle condizioni al riguardo previste dalla d. lgs. 117/2017.

PUNTO TRE DELL'ODG

Il Presidente richiamato il contenuto del nuovo testo dello

Statuto segnala che il numero dei componenti del Collegio dei Garanti, con le nuove funzioni assegnate e ferma la durata triennale dell'incarico, deve essere dispari con previsione di almeno due membri supplenti.

Il Presidente propone l'elenco dei seguenti nominativi, che già hanno dato la disponibilità a rivestire la carica, e il ruolo:

CERETTI ADOLFO, (componente effettivo)

Nato a Milano, il 2 novembre 1955,

Residente a Milano, in via De Amicis n. 7,

Professione: professore universitario,

Codice fiscale: CRT DLF 55S02 F205C,

FERRARIS ANNA, (componente effettivo)

Nata a Biella, il 16 dicembre 1940,

Residente a Roma in via Nimorense 72 n. 00199,

Codice fiscale: FRR NNA 40T56 A859D,

SERVETTI GLORIA, (componente effettivo)

Nata a Bologna, il 27 maggio 1953,

Residente a Milano, in Viale Luigi Majno n. 10,

Professione: magistrato,

Codice fiscale: SRV GLR 53E67 A944S,

RIMINI CESARE, (componente supplente)

Nato a Mantova, il 21 giugno 1932,

Residente a Milano, in via Cesare Battisti n. 11,

Professione: avvocato,

Codice fiscale: RMN CSR 32H21 E897S,

TOGNONI AUGUSTA, (componente supplente)

Nata a Gorla Minore (VA), il 30 luglio 1938,

Residente a Milano, in corso Indipendenza n. 12,

Professione: magistrato,

Codice fiscale: TGN GST 38L30 E102F.

A questo punto l'assemblea, dopo esauriente discussione, per appello nominale all'unanimità,

DELIBERA

di accettare integralmente la proposta del Presidente per come sopra indicata e elegge per il Collegio dei Garanti i componenti sopra elencati con i ruoli proposti, dando il più ampio mandato all'organo amministrativo in persona del presidente per l'esecuzione di detta delibera.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore quindici e minuti cinquantacinque.

Le spese del presente atto sono a carico dell'associazione.

Il presente atto è soggetto alla disciplina dei benefici fiscali ai sensi del Decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo settore) che comportano l'esenzione da imposta di registro, art.82, comma 3 ultimo cpv, e da imposta di bollo art. 82, comma 5.

La comparente ai sensi del Decreto Legislativo del 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., presta il proprio consenso al

trattamento dati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da me e da persona di mia fiducia e da me letto alla comparente che lo approva.

Consta di tre fogli di cui occupa dieci pagine e l'undicesima a fin qui

Sottoscritto alle ore sedici e minuti dieci.

CHIARA ELIDE MARIA VENDRAMINI

ALESSIO PARADISO notaio

7
ALLEGATO "A" ALL' ATTO REP. 30.572/16.206

INTESA  SANPAOLO

Milano, 16/01/2023

Spettabile

ASSOCIAZIONE GE.A. GENITORI ANCORA
VIALE MONTE SANTO 1/3
20124 MILANO

Oggetto: Dichiarazione saldo alla data odierna

Con la presente si dichiara che l'ASSOCIAZIONE GE.A. GENITORI ANCORA con sede in MILANO, Viale MONTE SANTO 1/3, codice fiscale 97059120150, è titolare di un conto corrente presso la Filiale 00662 Viale RESTELLI, 3 20124 MILANO.

Il conto corrente presenta alla data odierna un saldo di Euro +72.550,28= come da documentazione allegata.

La presente dichiarazione viene rilasciata su richiesta del cliente, senza garanzia né responsabilità, secondo l'uso bancario.

Cordiali saluti.

INTESA SANPAOLO
FILIALE 55002 TERZO SETTORE
LARGO BELOTTI SN 20121 MILANO

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REP. 30.372/16.206

STATUTO DI ENTE DEL TERZO SETTORE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017
"Associazione GeA Genitori Ancóra ETS"

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1. È costituita, l'associazione denominata "Associazione GeA Genitori Ancóra ETS" di seguito, in breve, "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.
2. La dizione Ente del Terzo settore e l'acronimo ETS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento attraverso l'iscrizione al RUNTS e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta. L'Associazione con l'iscrizione nel RUNTS acquisirà personalità giuridica e il relativo patrimonio diverrà autonomo.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo. Sempre con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite o chiuse sedi secondarie o altre sedi operative anche in altre città d'Italia o all'estero.
5. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e di pari opportunità di tutti gli associati, favorisce la partecipazione sociale e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
6. L'Associazione è apolitica ed aconfessionale.

Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:
 - garantire, promuovere e tutelare i principi, nelle libertà e nei diritti di rango costituzionale (art. 2, art. 9, art. 18, art. 30, art. 31 della Costituzione italiana) e internazionale in materia di diritti dei minori, delle relazioni familiari e delle pari opportunità;
 - promuovere e diffondere ad ogni livello, istituzionale e sociale, la cultura della legalità, della non violenza e della pacificazione delle relazioni umane e della mediazione, soprattutto in ambito familiare, sociale e scolastico;
 - promuovere e sostenere l'acquisizione di competenze e abilità nella gestione dei conflitti, soprattutto in ambito familiare, sociale e scolastico;
 - promuovere la mediazione familiare e le attività di sostegno e cura delle relazioni familiari e sociali;
 - accompagnare la famiglia, anche nella vicenda separativa nell'affrontare e gestire la conflittualità;
 - contribuire all'attività legislativa e al dibattito multidisciplinare nell'ambito della protezione dell'infanzia e dell'adolescenza.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. In particolare l'Associazione si propone di:

- realizzare eventi di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza e ai professionisti che a vario titolo entrano in contatto con le famiglie in crisi;
- progettare corsi e master di formazione per ottenere la qualifica di mediatore familiare;
- effettuare attività di mediazione familiare e sostegno, individuale e di gruppo, rivolto alla famiglia e ai suoi componenti;
- realizzare eventi di sensibilizzazione alla comunicazione non violenta, all'alfabetizzazione delle emozioni, alla prevenzione del bullismo e delle dinamiche conflittuali che si generano in ambiente scolastico rivolti alla cittadinanza, al mondo scolastico e ai professionisti;
- progettare e realizzare corsi e master di formazione di mediazione scolastica,
- realizzare attività di formazione alla peer mediation rivolta ad alunni e studenti;
- gestire sportelli di mediazione scolastica nelle scuole;
- realizzare attività di mediazione scolastica e di sostegno e cura delle relazioni all'interno della comunità educante;
- ideare, sviluppare e realizzare progetti formativi ispirati alla gestione non violenta dei conflitti (compresi convegni, seminari ed eventi in genere, nazionali e internazionali) in linea con le normative tecniche vigenti, rivolti a tutte le figure professionali e non che si occupino di relazioni familiari e sociali;
- attivare e consolidare sinergie tra le varie professionalità e contatti istituzionali a vario livello al fine di offrire contributi all'attività legislativa e al dibattito multidisciplinare in vista della elaborazione di protocolli, buone prassi e linee guida in linea con tutti gli scopi statutari;
- realizzare progetti editoriali di carattere scientifico e/o divulgativo inerenti gli scopi statutari con un particolare focus sulla mediazione familiare;

- fornire pareri in sede di audizioni parlamentari durante l'iter di predisposizione di normative in materia di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.
2. Fra tali attività vi sono:
 1. realizzare materiale didattico, promozionale e divulgativo riguardante le attività di interesse generale di cui all'art. 3 anche attraverso supporti video e audio;
 2. realizzare e gestire siti internet e social media;
 3. partecipare a bandi comunali, regionali, nazionali e internazionali riguardanti direttamente o indirettamente le finalità perseguite dall'Associazione;
 4. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
 5. partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
 6. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità;
 7. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
 8. svolgere ogni altra attività idonea ed opportuna per il perseguimento delle proprie finalità nel rispetto delle previsioni dell'art. 6 D. lgs 117/2017.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro.
3. Il numero degli associati è illimitato.
4. Gli associati sono suddivisi in fondatori e ordinari:
 - gli associati fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - gli associati ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.
5. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comuni-

cata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci il Collegio dei Garanti in occasione della prima convocazione utile.

7. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento;
- f) di partecipare a condizioni economiche agevolate alle iniziative didattiche organizzate dall'Associazione;
- g) di disporre di uno spazio riservato agli associati, accessibile con password, nel sito dell'Associazione;
- h) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo o nell'emanando regolamento entro il 31 gennaio dell'anno cui la quota si riferisce.

Art. 8 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni

deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa. Il mancato versamento della quota associativa entro il 31 gennaio dell'anno cui la quota si riferisce implica l'esclusione degli associati.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Garanti mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione.

6. Il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera del Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e) il Collegio dei Garanti.

2. Gli organi sociali, l'organo di controllo ed il Collegio dei Garanti hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Art. 11 – Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza degli associati.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto.

3. Agli Enti del Terzo settore associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore associati e il criterio della proporzionalità è definito nell'emanando regolamento interno.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

5. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

6. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

7. Sono ammessi al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- g) approvare e/o modificare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo senza che ciò abbia ad intendersi modifica dello statuto;
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, oppure tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta degli associati iscritti nell'apposito libro degli associati e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favo-

revoles di almeno i tre quarti (3/4) degli associati iscritti nell'apposito libro degli associati.

6. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

8. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

9. Gli associati, che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

11. È possibile prevedere il voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione dei votanti.

12. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti degli associati e trascritto nel libro delle assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti gli associati.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza, ove venga attribuito a uni o più amministratori senza ulteriori specificazioni è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni e al conferimento del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione e/o sue modifiche e/o integrazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico ed il programma di attività;
- f) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
- j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
- k) deliberare in merito all'esclusione degli associati ;
- l) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione degli associati;
- m) eleggere il Presidente e il Vicepresidente e il Direttore scientifico o la Commissione Scientifica;
- n) nominare, se ritenuto necessario, il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non associati;
- o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- p) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- q) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- r) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- s) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- t) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

2. Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il Presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

3. Il Consiglio Direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il Presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

4. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione.

ne, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.

7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

8. Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

10. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.

2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza o di impedimento, circostanze entrambe eventualmente meglio dettagliate nell'emanando regolamento interno, o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Organo di controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 20- Collegio dei Garanti

1. L'Assemblea elegge un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Qualora, per qualsiasi causa, vengano a mancare uno o due componenti, il Collegio, nel corso del mandato, fa ricorso ai supplenti. I componenti così subentrati scadono alla scadenza naturale del mandato.

2. Alla prima assemblea utile si provvede alla nomina dei nuovi supplenti.

3. Qualora vengano a cessare per qualsiasi causa, tutti i componenti del Collegio, il Consiglio provvede a convocare l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Collegio dei Garanti nel minor tempo possibile e, comunque, non oltre 3 (tre) mesi.

4. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi, tra gli organi stessi e ogni altra controversia individuata dal presente statuto e demandata alla sua competenza giudicando sulle medesime in via definitiva, *ex bono et aequo* e senza formalità di procedure.

Art. 21 - Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e) il registro dei volontari.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Diretti-

vo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal segretario.

ART. 22 - Patrimonio, risorse economiche,

1. Il patrimonio, di valore comunque non inferiore a quanto previsto nell'articolo 22 del D.Lgs. 117/2017, è costituito da:

- a. pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio;
- b. ogni altro bene che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
- c. residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi.

Il patrimonio, con l'iscrizione nel RUNTS diventerà autonomo.

2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- g) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale
- h) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- i) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 23 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

4. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di giugno di ogni anno.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25 - Assicurazione dei volontari e per la responsabilità civile verso terzi

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicura-

ti per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. L'Associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

CHIARA ELIDE MARIA VENDRAMINI

ALESSIO PARADISO

